

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ART. 1

Il Dipartimento e le sue attribuzioni

1. Il Dipartimento di Economia e Diritto, istituito con il d.r. del 30 aprile 2010, n. 334, promuove e coordina le attività di ricerca, didattiche e formative nei settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza, nonché le funzioni ad esse correlate.
2. Al Dipartimento sono altresì attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività rivolte all'esterno, correlate o accessorie alle competenze sopracitate.
3. Il Dipartimento di Economia e Diritto è nato nel 2010 dall'aggregazione del Dipartimento di economia pubblica e del Dipartimento di diritto dell'economia. Il suo principale obiettivo è quello di contribuire, attraverso l'attività di ricerca, l'attività didattica e l'attività formativa, al rafforzamento dell'integrazione tra studi economici e giuridici. Tale integrazione appare necessaria per una completa analisi di alcuni dei maggiori problemi contemporanei e per individuare le più efficaci soluzioni. In questa prospettiva, costituiscono, tra gli altri, temi di ricerca di interesse del Dipartimento i processi di regolazione in contesti sempre più complessi; il ripensamento dei confini tra regole e incentivi nelle istituzioni e nei mercati; la crescente articolazione del settore pubblico e dei livelli di governo dell'economia; la riconsiderazione dei rapporti tra pubblico e privato.
4. Il Dipartimento è dotato di autonomia amministrativa e gestionale, nell'ambito del *budget* annuale autorizzatorio, economico e degli investimenti ad esso attribuito dal Direttore generale, dopo l'approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione, del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio. Il *budget* riguarda le spese di funzionamento, di investimento, nonché tutte le attività contrattuali e convenzionali, con soggetti sia pubblici sia privati, correlate ed accessorie alle sue funzioni.
5. Il Dipartimento è costituito dai docenti afferenti alla struttura ed è dotato di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero degli afferenti, al volume e alla natura delle sue attività. Detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche.
6. Il Dipartimento di Economia e Diritto, afferente alla Facoltà di Economia:
 - a) definisce, in linea con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'anno e contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi rispetto a quelli definiti dall'Ateneo e dalla Facoltà;
 - b) elabora un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca e di terza missione, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera, fornendo la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca;
 - c) promuove collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati, per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca, la didattica e le attività di terza missione anche a livello europeo e internazionale;
 - d) propone al Senato accademico i nominativi dei docenti, afferenti alla propria macroarea, per la partecipazione alla Commissione ricerca;
 - e) propone l'ordinamento didattico e/o le relative modifiche dei Corsi di studio di sua prevalente pertinenza o della parte di ordinamento didattico di sua pertinenza, dandone comunicazione formale alle Facoltà di riferimento per le relative deliberazioni e per la successiva approvazione da parte dei competenti Organi accademici;
 - f) propone al Senato accademico, per la relativa approvazione, l'attivazione o la modifica dei Dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento e la costituzione, anche in accordo con altri Dipartimenti, di Scuole di dottorato ed approva i relativi programmi;
 - g) concorre, in collaborazione con i rispettivi Organi direttivi, all'organizzazione delle Scuole di specializzazione;

- h)* promuove, previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di studio, l'attivazione di Master di primo e di secondo livello, dandone comunicazione formale alle Facoltà di riferimento per le relative deliberazioni e per la successiva approvazione da parte del Senato accademico; è responsabile della gestione dei Master attivati;
- i)* promuove, previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di studio, l'attivazione delle attività di formazione e di alta formazione, dandone comunicazione formale alle Facoltà di riferimento per le relative deliberazioni e per il successivo decreto rettorale; è responsabile della gestione dei Corsi di formazione e di alta formazione attivati;
- l)* coordina l'utilizzazione, da parte dei docenti, dei ricercatori e degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per lo svolgimento delle tesi di laurea e di ogni attività didattica facente capo alle discipline di pertinenza;
- m)* definisce annualmente, sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca, alle attività didattiche offerte anche nella Facoltà diverse da quelle di afferenza e alle cessazioni avvenute o che sono previste, le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, di nuovi professori e ricercatori, per garantire prioritariamente la sostenibilità dell'offerta formativa, e le comunica agli Organi competenti;
- n)* delibera le richieste di concorso o di trasferimento per i docenti di ruolo, nell'ambito delle risorse ad esso attribuite;
- o)* propone le chiamate dei professori e dei ricercatori, anche per trasferimento, relativamente ai concorsi banditi per i settori scientifico-disciplinari di pertinenza e, comunque, nell'ambito delle risorse attribuite, dopo aver organizzato un seminario sull'attività scientifica dei candidati; la proposta è trasmessa alla Facoltà per quanto di competenza, nei casi di cui all'art. 12, co. 1, lett. c), dello Statuto di Ateneo; in caso di contenzioso sulle chiamate, si esprimono, su richiesta del Rettore, la Giunta di Facoltà e il Senato accademico;
- p)* esprime un parere preventivo sulle chiamate e i trasferimenti, da effettuarsi da parte di altri Dipartimenti, nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza primaria del Dipartimento;
- q)* organizza le attività didattiche di pertinenza, ripartendo le stesse tra i docenti del Dipartimento per competenza specifica, assicurando altresì, per quanto possibile, un'equa ripartizione e verificando l'effettivo svolgimento di esse;
- r)* collabora alla realizzazione dei Corsi di studio e ne assume la responsabilità organizzativa diretta, qualora il relativo Corso di studio sia di pertinenza del Dipartimento per non meno del 60 per cento dei CFU dell'ordinamento didattico, ferme restando le competenze del Consiglio di Corso di studio o di area didattica;
- s)* si avvale del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, secondo le norme vigenti e le disposizioni degli Organi di Ateneo;
- t)* promuove e organizza seminari, conferenze, convegni e corsi;
- u)* diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche e provvede alla loro eventuale pubblicazione;
- v)* promuove l'impiego delle nuove tecnologie applicate alla ricerca e rivolte alla comunicazione, anche con il ricorso all'editoria elettronica;
- z)* provvede alla manutenzione ordinaria, per quanto non di competenza dell'Amministrazione centrale, dei locali e delle attrezzature assegnate al Dipartimento;
- z-bis)* è responsabile delle informazioni rivolte a studenti, docenti e personale amministrativo, anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito del Dipartimento;
- aa)* coordina, nell'ambito delle Facoltà e con i competenti Dipartimenti, le attività didattiche in base a criteri approvati dal Senato accademico, anche su proposta della Commissione didattica di Ateneo;
- bb)* può proporre l'attivazione dei procedimenti per il reclutamento dei docenti e per l'attribuzione dei contratti di ricercatore a tempo determinato, nell'ambito delle risorse attribuite, secondo quanto disposto dal Regolamento vigente;
- cc)* propone l'istituzione, la modifica e la soppressione dei Centri di ricerca, dei Centri di servizi e dei Centri di ricerca e servizi;

dd) formula annualmente proposte, congiuntamente alla Facoltà, in merito alla redazione del documento di programmazione per l'individuazione degli obiettivi della ricerca e della didattica, proposto dal Rettore;

ee) viene sentito dall'Assemblea di Facoltà in occasione della stesura del Regolamento didattico;

ff) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

7. Il Dipartimento è periodicamente soggetto, da parte degli Organi competenti, alla valutazione delle attività di ricerca e didattica, anche in relazione ai costi e tenuto conto altresì delle risorse ad esso attribuite, agli obiettivi specifici assegnati e ai risultati conseguiti. Esso è, altresì, oggetto di valutazione annuale da parte del Comitato di monitoraggio di Facoltà.

8. Il Dipartimento è il diretto assegnatario di un *budget*-docenti da destinare a concorsi, chiamate o trasferimento dei docenti, secondo modalità e criteri stabiliti dal Senato accademico.

ART. 2

Afferenza al Dipartimento

1. L'afferenza al Dipartimento è disciplinata dallo specifico Regolamento di Ateneo vigente.

ART. 3

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il Direttore del Dipartimento;

b) il Consiglio del Dipartimento;

c) la Giunta del Dipartimento.

ART. 4

Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore del Dipartimento ha la rappresentanza *pro tempore* del Dipartimento ed esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo politico-gestionale, definendo obiettivi e programmi da attuare, nel quadro delle strategie generali dettate dagli Organi di Ateneo.

1-bis. Il Direttore del Dipartimento è coadiuvato, nella gestione delle attività del Dipartimento, dal Responsabile amministrativo delegato, il quale è responsabile delle attività amministrativo-contabili, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio del Dipartimento e la Giunta del Dipartimento e stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute.

3. Al Direttore del Dipartimento è corrisposta un'indennità, secondo quanto stabilito dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, legata sia alla carica, sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.

4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del Direttore del Dipartimento può comportare, previa motivata deliberazione da parte del Senato accademico con votazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente rinvio al Consiglio del Dipartimento per le relative determinazioni.

5. Il Direttore del Dipartimento:

a) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio del Dipartimento e della Giunta del Dipartimento;

b) con la collaborazione della Giunta del Dipartimento promuove le attività del Dipartimento;

c) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito del Dipartimento;

d) tiene i rapporti con gli Organi accademici e con le Istituzioni esterne;

- e) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini di cui all'art. 1, il Direttore del Dipartimento esercita altresì le seguenti funzioni:
- a) ha il potere di proposta al Consiglio del Dipartimento e alla Giunta del Dipartimento in tema di assegnazione delle risorse, nel quadro della gestione organizzativa ed amministrativa finalizzata allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate ed accessorie; in tale ambito, fornisce al Responsabile amministrativo delegato le indicazioni necessarie per la formulazione della proposta di *budget* annuale e triennale che, dopo l'approvazione del Consiglio del Dipartimento, viene trasmessa al Direttore generale entro i termini previsti;
 - b) presenta una relazione annuale sulle esigenze del personale docente e tecnico-amministrativo per la realizzazione dei Corsi di studio di prevalente pertinenza o della parte di ordinamento didattico di pertinenza del Dipartimento, per programmi di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale e per tutte le attività svolte dal Dipartimento;
 - c) propone, nell'ambito del *budget* assegnato, il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e l'eventuale organizzazione di Centri di ricerca anche in comune con altri Dipartimenti dell'Ateneo o di altre Università italiane o straniere o con altre Istituzioni scientifiche; predispone i relativi necessari strumenti organizzativi e, eventualmente, promuove convenzioni tra le Università e le Istituzioni scientifiche interessate;
 - d) ad esso sono funzionalmente subordinati i servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e il relativo personale tecnico-amministrativo;
 - e) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea assegnate nei Corsi di laurea di primo e secondo livello e di diploma di specializzazione;
 - f) propone l'acquisto di strumenti e di materiale anche bibliografico, l'esecuzione di lavori di piccola entità che non alterino le condizioni distributive edili ed impiantistiche, di destinazione d'uso di ambienti e di assorbimento energetico delle apparecchiature elettriche e quanto altro giudichi necessario al buon funzionamento del Dipartimento, sempre fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati;
 - g) partecipa alla Giunta della Facoltà;
 - h) partecipa, godendo di elettorato attivo e passivo, alla composizione del Senato accademico, nella quota riservata ai professori di prima fascia.
7. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto del Senato accademico, se riveste anche la carica di Presidente del Collegio dei Direttori dei Dipartimenti.
8. Il Direttore del Dipartimento è eletto dai membri del Consiglio del Dipartimento, nella composizione di cui all'art. 5, co. 1, tra i professori di ruolo a tempo pieno, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive, ed è nominato con decreto del Rettore.
9. I requisiti di elettorato passivo devono essere posseduti all'atto dell'indizione dell'elezione e devono permanere per tutta la durata della carica. Per i requisiti di elettorato attivo, si rimanda a quanto previsto dallo Statuto.
10. L'elettorato passivo alla carica di Direttore del Dipartimento è limitato a quei soli docenti che assicurino la permanenza in servizio per un numero di anni pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.
11. La carica di Direttore del Dipartimento è incompatibile con quelle di Rettore, Pro-Rettore vicario e Preside di Facoltà.
12. Le elezioni possono svolgersi anche per via telematica, nel rispetto delle garanzie di libertà e segretezza del voto e della certezza dell'identità del votante, con modalità disciplinate da un apposito regolamento.
13. Il Direttore del Dipartimento resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto per più di una volta consecutiva.
14. L'ineleggibilità si protrae dalla cessazione dell'incarico per la durata di un intero mandato aumentata di un anno.

15. Il Direttore del Dipartimento può delegare alla firma un altro professore di ruolo del Dipartimento, dandone comunicazione al Consiglio del Dipartimento, al Preside di Facoltà, al Rettore e al Responsabile amministrativo delegato. In caso di impedimento temporaneo, il Direttore del Dipartimento può delegare le proprie funzioni ad un Vice-Direttore del Dipartimento, ove istituito, dandone comunicazione al Consiglio del Dipartimento, al Preside di Facoltà, al Rettore e al Responsabile amministrativo delegato.

16. Il Decano del Dipartimento indice le elezioni per la nomina di un nuovo Direttore del Dipartimento:

a) tra i sei mesi ed un mese antecedenti alla scadenza naturale del mandato;

b) ovvero entro il mese successivo, nel caso in cui il Direttore del Dipartimento si dimetta o cessa di far parte del Dipartimento, ovvero nel caso in cui il Direttore del Dipartimento sia impedito per un periodo superiore ai quattro mesi.

ART. 5

Il Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio del Dipartimento è costituito dai seguenti componenti:

a) professori di ruolo;

b) ricercatori, anche a tempo determinato, e personale equiparato ai sensi del d.P.R. n. 382/1980 e della l. n. 341/1990;

c) il Responsabile amministrativo delegato, con funzioni di segretario verbalizzante, per le quali può farsi assistere anche da propri collaboratori;

d) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

e) rappresentanti degli studenti, con ciò intendendosi, ai fini del presente Regolamento, i dottorandi, gli specializzandi e gli studenti dei corsi di laurea di completa pertinenza del Dipartimento;

f) tre rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca, tutti di durata pluriennale, operanti nel Dipartimento.

2. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza non incidono sulla valida costituzione dell'Organo e sul suo funzionamento.

3. Gli eletti durano in carica due anni.

4. La rappresentanza degli studenti partecipa al Consiglio del Dipartimento limitatamente alle attribuzioni di cui alle lett. *q)* e *r)* del co. 1 dell'art. 6.

5. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e quella degli esperti linguistici, ove presenti, partecipa al Consiglio del Dipartimento limitatamente alle attribuzioni di cui alle lett. *d)*, *h)*, limitatamente ai Centri di servizio, *i)*, *l)*, *m)*, *n)* e *o)* del co. 1 dell'art. 6.

6. Per le attribuzioni di cui alle lett. *e)*, *f)* e *g)* del co. 1 dell'art. 6, la partecipazione alle adunanze è limitata ai soli docenti.

7. Il Consiglio del Dipartimento si riunisce, di norma, con cadenza mensile ed è convocato dal Direttore del Dipartimento o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri.

8. Possono intervenire alle sedute del Consiglio del Dipartimento, per la discussione di argomenti iscritti all'ordine del giorno e a seguito di invito del Direttore del Dipartimento, persone che non fanno parte del Consiglio stesso.

9. Gli atti del Consiglio del Dipartimento sono pubblici. La pubblicazione può avvenire anche per via telematica. In particolare, devono essere resi pubblici, secondo la normativa vigente (art. 29 del d.lgs. n. 33/2013), il *budget* economico e quello relativo agli investimenti.

10. La convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio del Dipartimento devono essere portati a conoscenza dei componenti, al pari di ogni idonea documentazione inerente agli argomenti in discussione, tramite qualsiasi mezzo che soddisfi il requisito della forma scritta, almeno sette giorni prima della seduta.

11. In caso di convocazione urgente, il termine può essere motivatamente ridotto fino a tre giorni.

12. La trasmissione dell'atto di convocazione non deve essere seguita da quella del documento originale attraverso il sistema postale, considerandosi soddisfatto con il sopraccitato invio il requisito della forma scritta.

13. Per la validità delle sedute, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati.

14. I docenti in congedo possono partecipare alle sedute, ma sono considerati giustificati, se assenti; sono altresì considerati giustificati i docenti in missione.

15. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

16. Le votazioni si possono svolgere anche per via telematica.

17. Il voto può essere segreto, su richiesta anche di uno solo dei membri votanti del Consiglio del Dipartimento.

19. Il Responsabile amministrativo delegato ha diritto di voto sulle materie di cui alle lett. *c), d), h), i), l), m), n), o), p), q)* e *u)* del co. 1 dell'art. 6.

ART. 6

Attribuzioni del Consiglio del Dipartimento

1. Ai fini di cui all'art. 1, il Consiglio del Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:

a) propone l'elenco dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento, che sarà approvato dal Senato accademico;

b) delibera la programmazione didattica, per i Corsi di studio di sua competenza;

c) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca, anche in considerazione di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno;

d) detta i criteri generali per l'impiego coordinato del personale, dei locali, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;

e) approva le proposte di istituzione dei dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento;

f) approva, per quanto di competenza, le proposte di rinnovo dei dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento;

g) delibera, tenuto conto dei pareri, non necessari e non vincolanti, eventualmente resi dalle Sezioni, in ordine alle chiamate dei professori e dei ricercatori, limitatamente alle discipline di cui alla lett. *a)* del co. 1 del presente articolo; esprime, inoltre, entro trenta giorni, un parere sulle chiamate, da effettuarsi da parte di altri Dipartimenti, nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento; partecipano alle votazioni i soli appartenenti alla medesima categoria, quando trattasi di professori ordinari e straordinari, tutti i professori di ruolo, quando trattasi di professori associati, e i professori di ruolo e i ricercatori, quando trattasi di ricercatori; eventuali profili contenziosi sono demandati al Senato accademico;

h) formula proposte e delibera la sua adesione alla costituzione dei Centri di ricerca, dei Centri di ricerca e servizio, dei Centri interuniversitari e dei Centri di servizio; esprime un parere, su richiesta del Senato accademico, circa la proposta di costituzione di tali Centri;

i) approva, entro le scadenze fissate dagli Organi accademici, le esigenze di personale tecnico-amministrativo ed il piano annuale delle ricerche di cui alle lett. *a)* e *b)* del co. 6 dell'art. 4;

l) approva, entro i termini e con le modalità previsti dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza di Ateneo, la proposta di *budget* economico e degli investimenti;

m) propone le eventuali variazioni di *budget*, come previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza di Ateneo;

n) approva la programmazione mensile e annuale dei flussi di cassa;

o) approva i contratti e le convenzioni con enti pubblici e privati, per l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza e di attività didattica esterne;

p) collabora con gli Organi di Ateneo e con gli Organi di programmazione nazionale, regionale e locali all'elaborazione e all'attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al

conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, in quanto rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;

q) detta le disposizioni per il funzionamento, secondo la disciplina di Ateneo, delle strutture organizzative della biblioteca e dei servizi, anche per l'attività didattica, facenti capo al Dipartimento; ne mette a disposizione le risorse necessarie;

r) esprime pareri e formula proposte alla Facoltà in ordine alla programmazione e alla sperimentazione delle attività didattiche;

s) tenuto conto dei pareri, non necessari e non vincolanti, eventualmente resi dalle Sezioni, delibera sulle domande di afferenza al Dipartimento da parte dei professori di ruolo e dei ricercatori e valuta le implicazioni scientifiche ed organizzative di afferenza ad altro Dipartimento di propri professori di ruolo e ricercatori; partecipano alle votazioni i soli appartenenti alla medesima categoria, quando trattasi di professori ordinari e straordinari, tutti i professori di ruolo, quando trattasi di professori associati, e i professori di ruolo e i ricercatori, quando trattasi di ricercatori;

t) partecipa alla definizione degli Organi dirigenti dei Centri di ricerca e dei Centri di ricerca e servizio cui aderisce;

u) approva le relazioni scientifiche e finanziarie sottoposte dai titolari dei progetti di ricerca e le trasmette al Rettore;

v) elabora ed approva la Scheda unica annuale della ricerca dipartimentale, di cui al d.m. n. 47/2013, necessaria al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento;

z) delibera la Scheda unica annuale dei Corsi di studio di sua prevalente pertinenza, dandone comunicazione formale alle Facoltà di riferimento per le relative deliberazioni;

aa) svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi o dai regolamenti.

ART. 7

La Giunta del Dipartimento

1. Ai fini di cui all'art. 1, la Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore del Dipartimento nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4. Essa ha funzioni istruttorie su tutte le materie di competenza del Consiglio del Dipartimento. Il Consiglio del Dipartimento può altresì delegare la Giunta del Dipartimento a deliberare in merito alle lett. *c)*, *d)*, *i)*, *q)* e *u)* di cui al co. 1 dell'art. 6.

2. La Giunta del Dipartimento è presieduta dal Direttore del Dipartimento ed è composta da due rappresentanti elettivi di ciascuna delle seguenti categorie:

a) professori di prima fascia;

b) professori di seconda fascia;

c) ricercatori a tempo determinato, indeterminato ed equiparati;

d) personale tecnico-amministrativo;

e) studenti.

3. I componenti della Giunta del Dipartimento di cui alla lett. *a)*, *b)*, *c)* e *e)* del co. 2 del presente articolo sono eletti nel numero di uno per ciascuna area CUN, economica e giuridica, a cui appartengono i docenti afferenti al Dipartimento.

4. Della Giunta del Dipartimento fa parte di diritto il Responsabile amministrativo delegato, con funzioni di segretario verbalizzante, per le quali può farsi assistere anche da propri collaboratori.

5. Alle riunioni della Giunta del Dipartimento possono partecipare, senza diritto di voto, gli eventuali Coordinatori delle Sezioni, nonché un rappresentante dei titolari di borsa di studio, di assegno di ricerca e di contratto di ricerca, tutti di durata almeno pluriennale, operanti nel Dipartimento.

6. I membri elettivi della Giunta del Dipartimento durano in carica due anni accademici e non possono essere rieletti per più di una volta consecutiva, fatto salvo quanto previsto per il personale tecnico-amministrativo all'art. 32, co. 1-*bis*, dello Statuto. Le elezioni sono convocate non oltre il 31 ottobre dell'anno accademico di scadenza. Le elezioni si possono svolgere anche per via telematica.

7. Previa deliberazione del Consiglio del Dipartimento, possono essere nominate dalla Giunta del Dipartimento commissioni istruttorie per l'esame di particolari problematiche, anche con la partecipazione, senza diritto di voto, di membri non appartenenti al Consiglio del Dipartimento.
8. La Giunta del Dipartimento è convocata dal Direttore del Dipartimento o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
9. La convocazione e l'ordine del giorno delle riunioni devono essere portati a conoscenza dei componenti della Giunta del Dipartimento almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni.
10. Le riunioni di Giunta del Dipartimento si possono svolgere anche per via telematica.
11. Per la validità delle delibere, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, sottraendo dal numero degli aventi diritto gli assenti giustificati.
12. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore del Dipartimento.
13. Delle riunioni della Giunta del Dipartimento viene redatto un verbale, a cura del Responsabile amministrativo delegato che lo conserva. I verbali sono pubblici.
14. Qualora uno dei membri della Giunta del Dipartimento si dimetta o cessa di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria, a condizione che questi abbia riportato almeno il 15 per cento dei voti espressi. In mancanza, il Direttore del Dipartimento indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade insieme a quello degli altri componenti della Giunta del Dipartimento.

ART. 8

Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo

1. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del Dipartimento è fissata in un numero pari al 15 per cento, arrotondato per eccesso, del totale dei componenti del Consiglio del Dipartimento.
2. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento e prevedono, ove presenti, la rappresentanza dei collaboratori ed esperti linguistici.
3. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono valide qualora ad esse partecipino almeno il 30 per cento degli aventi diritto. Nel caso in cui non si raggiunga il *quorum*, l'elezione viene reiterata una sola volta. Nel caso di ulteriore non validità dell'elezione, la categoria relativa non verrà rappresentata.

ART. 9

Rappresentanza ed elezioni degli studenti

1. La rappresentanza degli studenti nel Consiglio del Dipartimento è fissata in un numero pari al 15 per cento, arrotondato per eccesso, del totale dei componenti del Consiglio del Dipartimento. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento.
2. Ogni studente può esprimere il voto per l'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio del Dipartimento presso un solo Dipartimento.
3. L'elettorato attivo e passivo è costituito da dottorandi, specializzandi e studenti dei corsi di laurea di completa pertinenza del Dipartimento. I dottorandi, ove eletti, restano in carica fino alla discussione della tesi di dottorato, fermo restando il rispetto del limite temporale di cui al co. 3 dell'art. 5.
4. Le elezioni danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti, qualora ad esse partecipino almeno il 10 per cento degli aventi diritto. In caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero dei votanti.

5. Per consentire la massima partecipazione, le elezioni devono tenersi nei periodi in cui si svolgono le lezioni nei diversi Corsi di laurea e di specializzazione di pertinenza del Dipartimento.

6. La lista degli aventi diritto al voto viene predisposta dal Direttore del Dipartimento e portata a conoscenza dell'elettorato, tramite pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento, almeno quindici giorni prima delle votazioni. Fermo quanto stabilito al co. 3 del presente articolo, se uno degli eletti consegue la laurea o termina il corso di dottorato di ricerca o specializzazione prima della scadenza del mandato, gli subentra il primo dei non eletti. In sua assenza, il posto rimane vacante sino al successivo rinnovo della rappresentanza.

ART. 10

Rappresentanza ed elezioni dei rappresentanti, dei titolari di borsa di studio, di assegno di ricerca e di contratto di ricerca almeno annuale operanti nel Dipartimento

1. La rappresentanza nel Consiglio del Dipartimento dei titolari di borsa di studio, di assegno di ricerca e di contratto di ricerca, tutti di durata pluriennale, operanti nel Dipartimento è fissata nel numero di tre. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento. Le elezioni si possono svolgere anche per via telematica.

2. Le elezioni danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti, qualora ad esse partecipino almeno il 15 per cento degli aventi diritto. In caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero dei votanti.

3. La lista degli aventi diritto al voto viene predisposta dal Direttore del Dipartimento e portata a conoscenza dell'elettorato, tramite pubblicazione sul sito *web* del dipartimento, almeno quindici giorni prima delle votazioni. Se uno degli eletti termina la borsa di studio, l'assegno di ricerca o il contratto di ricerca prima della scadenza del mandato, gli subentra il primo dei non eletti. In sua assenza, il posto rimane vacante sino al successivo rinnovo della rappresentanza.

ART. 11

Articolazione interna del Dipartimento

1. Il Dipartimento, fin dalla sua costituzione o per successiva delibera del Consiglio del Dipartimento, per esigenze scientifiche e/o funzionali, può articolarsi nella Sezione di Economia pubblica e nella Sezione di Diritto dell'economia, senza costituire aggravio di personale e di spesa.

2. Le Sezioni, ove istituite, sono costituite da un numero di docenti non inferiore al 20 per cento dei docenti afferenti al Dipartimento.

3. Il Consiglio del Dipartimento stabilisce norme di funzionamento delle Sezioni.

4. Il Consiglio del Dipartimento, al fine di meglio rappresentare l'attività di ricerca del Dipartimento, può deliberare la costituzione di Unità di ricerca.

5. Il Dipartimento concorre al sistema bibliotecario ed al sistema museale, secondo quanto previsto dallo Statuto. Ove il Dipartimento sia sede di biblioteca, questa deve dotarsi di norme organizzative, che devono contenere, tra l'altro, disposizioni che regolano il prestito librario agli studenti.

6. Per le biblioteche di ampia dimensione, il Consiglio del Dipartimento propone il nominativo del Direttore della biblioteca. A tale riguardo, il Direttore del Dipartimento procede a presentare proposta all'Amministrazione, sentiti i Direttori degli altri Dipartimenti interessati, ove la Biblioteca sia interdipartimentale. La direzione della biblioteca è affidata, di norma, a personale bibliotecario di categoria EP.

ART. 12

Afferenza di docenti a facoltà diverse da quella di appartenenza del Dipartimento

1. Il Dipartimento, in casi motivati ed eccezionali, può deliberare che un gruppo di docenti possa afferire ad una Facoltà diversa da quella a cui afferisce il Dipartimento, a condizione che esso abbia una consistenza significativa rispetto ai docenti afferenti al Dipartimento e che la proposta del Dipartimento sia approvata dal Senato accademico, acquisito il parere delle Giunte di Facoltà interessate e sentito il Collegio dei Direttori dei Dipartimenti.

ART. 13

Il Responsabile amministrativo delegato

1. Il Responsabile amministrativo delegato dipende gerarchicamente dal Direttore generale ed è da lui delegato alla gestione amministrativo-contabile del Dipartimento. In virtù dei poteri delegati di spesa e di organizzazione delle risorse umane, adotta tutti gli atti amministrativo-contabili relativi alla struttura di appartenenza, ivi compresi gli atti che impegnano l'Ateneo verso l'esterno.

2. Il Responsabile amministrativo delegato è, altresì, sottoposto funzionalmente al Direttore del Dipartimento.

3. Al Responsabile amministrativo delegato sono attribuite le seguenti funzioni:

a) elaborazione della proposta di *budget* annuale e triennale, sulla base delle indicazioni del Direttore del Dipartimento;

b) assunzione delle specifiche competenze e delle responsabilità indicate nel provvedimento di delega, oltre a quanto specificato nel Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza di Ateneo;

c) partecipazione alle sedute del Consiglio del Dipartimento e della Giunta del Dipartimento, con funzioni di segretario verbalizzante, per le quali può farsi assistere anche da propri collaboratori; il Responsabile amministrativo delegato ha diritto di voto nelle materie di cui alle lett. c), d), h), i), l), m), n), o), p), q) e u) del co. 1 dell'art. 6;

d) assunzione di atti di organizzazione del lavoro del personale del Dipartimento dedicato al supporto amministrativo-contabile, sentito il Direttore del Dipartimento;

e) collaborazione con il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, compresa l'organizzazione di corsi, seminari e convegni;

f) assunzione di ogni iniziativa volta a migliorare la gestione amministrativo-contabile del Dipartimento.

4. In caso di impedimento temporaneo del Responsabile amministrativo delegato, il Direttore generale, preventivamente informato, delega un'altra unità di personale tecnico-amministrativo di ruolo del Dipartimento, di categoria non inferiore alla categoria D, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute degli Organi collegiali, dandone comunicazione al Direttore del Dipartimento.

ART. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. All'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le cariche e le rappresentanze elettive proseguono il loro mandato sino alla scadenza naturale.

2. Il Regolamento e le successive eventuali modifiche devono essere deliberati dal Consiglio del Dipartimento ed approvati dalla maggioranza assoluta dei componenti.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti, quelle contenute nello Statuto, quelle del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza di Ateneo, nonché quelle che disciplinano l'attività degli Organi collegiali universitari.

4. Tutti gli adempimenti inclusi nel testo e relativi all'introduzione del Bilancio unico di Ateneo, di cui al d.lgs. n. 18/2012, decorrono dall'1.1.2015, così come stabilito dal d.r. n. 3730/2013.

5. Per l'anno 2014, i Dipartimenti sono obbligati all'osservanza delle procedure e degli adempimenti contabili, di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione n. 231/2013.